

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FOGNATURE E PER LE MODALITA' DEGLI ACCERTAMENTI**

### **CAPO 1**

#### **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FOGNATURE E PER LE MODALITA' DI ALLACCIAMENTO**

##### **Art. 1 – Smaltimento delle acque di scarico.**

Ogni proprietario di immobile a qualunque uso adibito deve provvedere allo smaltimento delle acque di scarico secondo le norme dettate dal presente regolamento.

##### **Art. 2 – Obbligo di immissione della fognatura pubblica.**

Tutte le acque di scarico siano esse “bianche” e per tali si considerano quelle meteoriche provenienti da tetti terrazze cortili giardini e da qualsiasi altra area scoperta nonché quelle scaricate da piscine vasche e serbatoi di acque potabili siano esse da considerarsi “nere” quali le materie da scolo provenienti da acquai bagni lavatoi lavatrici fontane stalle macelli ed in genere tutti i liquami luridi di rifiuti delle abitazioni e di altri fabbricati dovranno essere scaricate nei condotti di fognature pubbliche per mezzo di appositi allacciamenti.

E' comunque vietato immettere nella fognatura pubblica rifiuti ingombranti che possano ostruire le condutture o sostanze nocive e pericolose che possano danneggiare i manufatti.

##### **Art. 3 – Divieto di costruzione ed uso dei pozzi neri.**

Per gli immobili ove sussiste la possibilità tecnica di allacciamento per lo scarico dei liquami ove descritti nel precedente art. n. 2 ad impianti organizzati (fognatura comunale) è categoricamente vietato l'uso e/o la nuova costruzione di pozzi neri o fogne perdenti.

Pertanto in correlazione a quanto sopra indicato l'impianto a fogna perdente consiste nel porre a valle del collettore principale una cosiddetta fossa settica (o biologica) a cui segue la vera e propria fognatura perdente costruita da tubi forati che disperdono il liquido nel terreno oppure in sostituzione di tali tubi forati disperdenti vi sia il cosiddetto pozzo perdente costituito da anelli prefabbricati forati e costipulati di sassi e ciotoli dovrà essere dismesso dal collegamento con gli impianti di scarico entro il termine perentorio di gg. 60 dalla data di notifica degli avvisi di cui al successivo articolo 9 salva l'esecuzione d'ufficio o le pene di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Nel termine perentorio successivo agli indicati precedenti 60 gg. Di gg. 120 agli stessi dovranno essere demoliti a cura e spese dei proprietari.

##### **Art. 4 – Sospensioni temporanee.**

Qualora si verificasse per motivi non colposi qualche inconveniente nelle condutture stradali o negli impianti consortili di depurazione che richiedesse temporanee sospensioni di immissioni private od altri provvedimenti l'Amministrazione Comunale addiverrà il più sollecitamente possibile alle necessarie riparazioni ma in ogni caso non potrà mai essere elevata alcuna pretesa per risarcimento di danni verso il Comune.

### **Art. 5 – Contravvenzioni.**

Alle contravvenzioni delle disposizioni del presente regolamento sono applicabili le sanzioni previste dal titolo 6 della Legge 10.05.1979 n. 650 ed i contravventori saranno inoltre tenuti alle spese di esecuzione Ufficio per riduzioni in ripristino e per risarcimento di danni. (In allegato al presente regolamento copia legge n. 319 Legge n.650).

## **CAPO 2 ALLACCIAMENTO ALLA RETE STRADALE**

### **Art. 6 – Obbligo all'allacciamento.**

In conseguenza di quanto sopra ogni stabile compreso nella zona provvista di regolare impianto organizzato e nel raggio di ml. 50 da essa e purchè lo sviluppo totale delle tubazioni di allaccio al condotto comunale non superi la di ml. 150 deve essere provvisto nei modi e forme sottoindicati di irregolare allacciamento all'impianto medesimo.

Qualora gli insediamenti abbiano una consistenza superiore a 50 vani e 300 mc le distanze indicate nel precedente comma sono elevate rispettivamente a m. 150 e m. 350 salvo restando casi particolari ove anche per edifici con condizioni superiori a quelle sopraindicate previo motivato parere espresso dall'Ufficiale Sanitario e dal Tecnico Comunale e sentita la Giunta Municipale potrà essere imposto con allacciamento con ordinanza Sindacale.

### **Art. 7 – Luoghi vietati per lo scarico.**

E' severamente vietato usare come scarico i corsi d'acqua i pozzi neri le concimerie i canali di irrigazione i pozzi in falda freatica in disuso ed in uso gli specchi d'acqua.

### **Art. 8 – Proprietà dei condotti.**

I condotti e le tubazioni in sede stradale pubblica che servono all'allacciamento della canalizzazione degli stabili restano in esclusiva proprietà del Comune ciò indipendentemente da chi abbia realizzato l'opera.

### **Art. 9 – (Titolo inesistente).**

In misura che entreranno in esercizio i canali di fognature il Sindaco ne darà avviso a tutti i proprietari degli stabili che dovranno essere allacciati come indicato nei precedenti artt. n. 1 e n. 2. L'avviso verrà notificato singolarmente per ogni stabile a mezzo del Messo Comunale agli interessati che dovranno presentare in Comune entro 30 gg. 20 la domanda di allacciamento corredata da un progetto dell'opera da realizzare. I proprietari dovranno entro 30 giorni dalla data di autorizzazione aver provveduto a loro a loro cura e spese all'esecuzione dell'allacciamento all'impianto organizzato previo versamento degli oneri di allacciamento stabiliti con deliberazione del C.C. e periodicamente aggiornati.

Per le richieste di concessione all'allacciamento in giacenza o antecedenti all'approvazione del presente Regolamento il Sindaco incaricherà l'Ufficio Tecnico Comunale di provvedere salvo richieste di eventuale documentazione integrativa alla verifica delle condizioni espresse nella stessa.

### **Art. 10 – Rilascio delle concessioni all'allacciamento.**

In base alle domande ricevute sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale il Sindaco rilascerà ad alcun richiedente apposito atto di concessione e disporrà il controllo delle opere di allacciamento secondo le prescrizioni tecniche del presente Regolamento avvisando per conoscenza all'Ufficiale Sanitario.

### **Art. 11 – Diritto di passaggio all'interno di proprietà private.**

Il Sindaco a suo insindacabile giudizio può sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale imporre a qualsiasi ente o privato di consentire il passaggio nel terreno di proprietà di condutture necessarie all'allacciamento della pubblica fognatura di abitazioni private quando lo richiedono particolari motivi di ordine tecnico.

Naturalmente il passaggio dovrà avvenire nel massimo rispetto della proprietà attraversata che dovrà essere riportata alle condizioni originali a cura e spese della persona che effettua l'allacciamento: Quest'ultimo sarà l'unico responsabile di eventuali danni arrecati alla proprietà stessa.

### **Art. 12 – Allacciamenti coattivi.**

Trascorsi i termini di cui all'art. 9 il Comune provvederà d'ufficio attraversati gli interessati e ferme restando le altre disposizioni di cui all'art. 10.

La liquidazione delle spese sostenute sarà maggiorata del 20% a titolo di rimborso per le spese tecniche senza pregiudizio di qualsiasi altra azione contravvenzionale.

### **Art. 13 – Norme transitorie.**

Dove non esistessero condutture stradali in genere le acque "nere" dovranno dopo essere state convogliate ad una vasca biologica al fine di portare le acque stesse ai limiti previsti dalla legge 10.5.79 n. 319 e successive modifiche a monte valle e a valle della vasca dovrà essere realizzato un pozzetto atto a consentire i campionamenti delle acque potranno essere scaricate nel suolo realizzando uno dei sistemi (sub – irrigazione pozzi assorbenti percolazioni) indicati nell'allegato 5 della legge 4.2.1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento pubblicato sul supplemento della G.U. n. 48 del 21.2.1977.

## **CAPO 3**

### **DISPOSIZIONI PER LA FOGNATURA INTERNA DEGLI STABILI**

#### **Art. 14 – Progetto.**

Il progetto di canalizzazione di uno stabile o di una proprietà in genere deve presentarsi su fogli separati da ogni altro piatto e tipo riflettente lo stabile e deve constatare:

- 1) di una pianta generale della proprietà nella scala di almeno 1:200;
- 2) di una pianta in scala 1:100 del piano terreno fabbricabile con le indicazioni della rete di canalizzazione della quale risultino i diametri delle tubazioni la loro pendenza le eventuali fosse biologiche e pozzetti perdenti i pozzetti d'ispezione i sifoni ed i dettagli relativi sino all'intercettazione idraulico sifone.

Si uniranno altresì i computi necessari a fornire le seguenti indicazioni

- 1) area complessiva della proprietà;
- 2) area coperta e sistema a cortile;
- 3) numero e superficie dei singoli impianti compreso il terreno ed i sotterranei.

### **Art. 15 - Prescrizioni tecniche.**

I lavori di allacciamento dell'imbocco della condotta principale all'intercettore idraulico sifone compreso devono essere eseguiti nel modo seguente: lo scavo dovrà essere di sezione ristretta onde evitare un taglio inutile di pavimentazione stradale.

Le tubazioni di collegamento dovranno essere esclusivamente:

in gres smaltato plastica cemento amianto rinfiancato da calcestruzzo dosato a 200 Kg/mc.; comprendenti eventuali pozzi speciali in gres si dovrà provvedere alla posa di un intercettore idraulico sifone tipo Firenze.

Si dovrà procedere quindi alla costruzione di un pozzetto di ispezione al sifone da effettuarsi all'interno della proprietà privata del richiedente di dimensioni interne minime di 50 x 70 e ad altezza variabile. Si procederà quindi infine ai ripristini della sede stradale o di simili manufatti (marciapiedi ecc.) in modo da rimmetterli allo stato primitivo.

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione collegati con la rete fognaria nonché i pozzetti per la raccolta delle acque piovane dovranno essere previsti di chiusura idraulica a sifone.

Le colonne raccoglienti esclusivamente gli incarichi di vari acquai e bagni potranno avere un unico sifone al piede.

I tubi principali di scarico prima dell'uscita dallo stabile dovranno essere muniti di una bocca per l'ispezione del tronco in sede stradale.

### **Art. 16 – Pretrattamento delle acque nere.**

Le acque nere provenienti da ospedali case di cura od altri complessi analoghi prima di essere immesse nella fognatura pubblica devono essere sottoposte a trattamenti che le rendano accettabili per l'impianto di deputazione.

L'Amministrazione Comunale può esonerare da tale obbligo nel caso in cui con provata documentazione si dimostri che la qualità e la quantità degli incarichi siano tali da non compromettere l'impianto pubblico. L'accertamento di cui al comma precedente è demandato a richiesta a spese dell'interessato ad un tecnico appositamente incaricato dal Comune.

Le fosse biologiche degli insediamenti residenziali esistenti potranno essere mantenute in esercizio fino a quanto l'Amministrazione Comunale per motivi tecnico – sanitari decidono la loro eliminazione dal circuito di scarico.

### **Art. 17 – Visite tecniche.**

Per gli stabili di nuova costruzione le canalizzazioni interne prima di iniziare l'immissione di fognatura dovranno essere constatate regolari dall'Ufficio Tecnico e Sanitario. Per le canalizzazioni di fabbricati già esistenti prima dell'emissione si dovrà fare speciale domanda scritta al Sindaco entro 15 giorni dall'ultimazione delle opere per ottenere la visita di verifica.

Alla visita si dovrà presenziare il proprietario ed il suo tecnico che dovrà fornire le indicazioni opportune ai Funzionari municipale incaricati. La visita si limita alla loro conformità al progetto approvato nonché alla presunzione di buon funzionamento ma da ciò non deriverà al Comune alcuna responsabilità.

### **Art. 18 – Riferimenti.**

Per quanto non è contenuto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle leggi vigenti in materia di scarichi domestici ed industriali con particolare attenzione a quanto recitato dalla Legge n. 319 del 10.5.79 e sue successive modifiche nonché ai regolamenti di applicazione.

### **Art. 19 – Canoni di utenza.**

A seguito dell'allacciamento della pubblica fognatura ciascun proprietario è tenuto a versare al Comune oltre quanto stabilito per oneri di allacciamento un canone annuo quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta all'allontanamento alla depurazione e allo scarico delle acque di rifiuto nelle misure che verranno fissate con deliberazione del C.C. con le modalità previste dall'art. 16 e seguenti della già citata Legge n. 319.

## **CAPO 4**

### **MANUTENZIONI**

#### **Art. 20 – Riparazioni dei condotti di allacciamento spese compenso di uscite tecniche.**

Le riparazioni a tutte le tubazioni esistenti in sede stradale sono eseguite direttamente dal Comune a proprie spese dietro a domanda scritta da parte del proprietario dello stabile allacciato nel caso di urgenza la domanda può essere presentata direttamente all'Ufficio Tecnico Comunale. Ove però tali tubazioni si constatassero rotture o ingombri cagionati da manomissioni o trasgressione dei regolamenti da parte degli utenti saranno a carico del proprietario dello stabile tutte le spese occorrenti per le riparazioni nonché i compensi di visite tecniche senza pregiudizio di qualsiasi azione contravvenzionale.

## **CAPO 5**

### **SCARICHI INDUSTRIALI**

#### **Art. 21 – Condizioni per l'allacciamento della fognatura.**

L'immissione in fognatura di acque provenienti da attività industriali e artigianali è subordinata all'autorizzazione del Sindaco ed alla stipulazione di un disciplinare di concessione. A tale fine le aziende interessate debbono presentare al Sindaco una domanda di allacciamento corredata dei documenti tecnici necessari a valutare la portata e le caratteristiche dell'affluente industriale con l'indicazione dettagliata dei cicli tecnologici di lavorazioni di cui gli affluenti traggono origine al momento della costruzione dell'impianto di depurazione municipale. Tale domanda di allacciamento dovrà essere presentata anche dalle industrie che già attualmente immettono i loro scarichi in fognatura.

Perché la domanda possa essere presa in considerazione le acque da scaricare non debbono presentare indici di inquinamento che superino quelli indicati nella tabella allegata alla vigente legge n. 319 del 10.5.1976 modificata dalla legge 24.12.79 n. 650 il controllo del grado di inquinamento sarà compiuto a cura dell'U.S.L. N. 55 di Verbania sino all'attuazione dei Preside e servizi multinazionali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale.

L'autorizzazione dell'allacciamento sarà comunque subordinata alla costruzione da parte delle industrie di una cameretta di controllo facilmente accessibile ubicata in prossimità dell'emissione nella pubblica fognatura di caratteristiche che saranno di volta in volta stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Tutti gli impianti pre – trattamento dovranno esse sottoposti ad autorizzazione pur rimanendo le responsabilità a totale carico del proprietario.

Le industrie alle quali non verrà concesso l'allacciamento della fognatura pubblica dovranno adeguarsi alle norme di cui ai successivi articoli.

#### **Art. 22 – Depositi cauzionali.**

A garanzia dell'osservanza di quanto stabilito nel precedente articolo le industrie cui sia stato concesso l'allacciamento alla fognatura sono tenute a versare al Tesoriere Comunale un deposito cauzionale nella misura che verrà stabilita di volta in volta dall'Amministrazione Comunale in funzione di parametri stabiliti dal Ministero o dalla Regione.

A tale deposito sono tenute anche le aziende già attualmente allacciate alla fognatura all'atto della regolarizzazione della loro posizione secondo quanto indicato nell'articolo precedente. Il deposito fruttifero per l'azienda interessata sarà sostituito dall'atto della regolarizzazione dello scarico salvo eventuale trattenuta della somma dovuta al Comune per il risarcimento danni alle canalizzazioni agli impianti comunali o consortili.

#### **Art. 23 – Variazioni della concessione.**

Qualsiasi variazione delle caratteristiche qualificative e quantitative dello scarico immesso nell'impianto organizzato dovrà essere portato a conoscenza del Sindaco almeno 30 gg. Prima. E' facoltà del Sindaco concedere o meno la variazione della richiesta. L'inosservanza delle norme sopraindicate comporta oltre a tutte le conseguenze penali previste dalle leggi vigenti la decadenza della concessione.

#### **Art. 24 – Divieto di allacciamento.**

Non saranno consentiti allacciamenti e verranno vietati gli scarichi che presentano caratteristiche difformi a quelle previste dalle leggi vigenti e che possano in prima analisi causare danni alle condutture e/o rendere inefficace il depuratore.

#### **Art. 25 – Oneri e contributi annui.**

Si fa riferimento a quanto riportato nei precedenti articoli n. 9 e n.19 del presente Regolamento nell'osservanza delle Leggi Nazionali e Regionali.

A tale deposito sono tenute tutte le aziende già attualmente allacciate alla fognatura all'atto della regolarizzazione della loro posizione secondo quanto indicato all'articolo precedente. Il deposito fruttifero per l'azienda interessata sarà restituito all'atto della regolarizzazione dello scarico salvo eventuale trattenuta della somma dovuta al Comune per il risarcimento danni alle canalizzazioni agli impianti comunali o consortili.

#### **Art. 23 – Variazioni della concessione.**

Qualsiasi variazione delle caratteristiche qualificative e quantitative dello scarico immesso nell'impianto organizzato dovrà essere portato a conoscenza del Sindaco almeno 30 gg. Prima. E' facoltà del Sindaco concedere o meno la variazione richiesta. L'inosservanza delle norme sopraindicate comporta oltre a tutte le conseguenze penali previste dalle leggi vigenti la decadenza della concessione.

**Art. 24 – Divieto di allacciamento.**

Non saranno consentiti allacciamenti e verranno vietati gli scarichi che presentano caratteristiche difformi a quelle previste dalle leggi vigenti e che possano in prima analisi causare danni alle condutture e/o rendere inefficace il depuratore.

**Art. 25 – Oneri e contributi annui.**

Si fa riferimento a quanto riportato nei precedenti articoli n. 9 e n. 19 del presente Regolamento nell'osservanza delle Leggi Nazionali e Regionali.

**CAPO 6**

**SCARICHI AGRICOLI**

**Art. 26 – Immissione degli impianti organizzati.**

Possono essere immessi negli impianti organizzati unicamente gli scarichi liquidi purchè a monte della immissione esista idoneo impianto atto a trattenere parti solide ed a eliminare elementi aventi percentuale di composizione superiori a quelle previste dalle vigenti leggi e che possono comunque arrecare danno agli impianti di adduzione e di depurazione comunale e consortile.

**CAPO 7**

**NORME FINALI**

**Art. 27 – Visite d'ufficio.**

L'Autorità Comunale potrà a mezzo dei suoi incaricati muniti di speciale autorizzazione scritta procedere d'ufficio alla visita delle fognature interne agli stabili di qualsiasi tempo e ciò sia per constatare lo stato di manutenzione dei riguardi dell'igiene sia per esaminare se permangono le condizioni di fatto in base a quelle furono rilasciate le concessioni.

In particolare per gli scarichi di tipo industriale il personale autorizzato dell'Amministrazione periodicamente senza preavviso effettuerà in qualsiasi momento controlli anche con prelievi di campione.

Durante i sopralluoghi di controllo i proprietari affiancheranno al personale comunale o incaricato dipendenti specializzati onde evitare danni alle macchine ed incidenti alle persone.